



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

50/2013

APRILE/6/2013 (*)

10 Aprile 2013

**LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE AI
FINI DEL CONTROLLO FORMALE
DELLA DICHIARAZIONE DEI
REDDITI, AI SENSI EX ART. 36-TER
DEL DPR 600/73, PUO' ESSERE
ESIBITA ANCHE IN SEDE
CONTENZIOSA, OVE LA SUDDETTA
RICHIESTA NON CONTENGA
ESPLICITAMENTE NESSUN
AVVERTIMENTO CIRCA LE
CONSEGUENZE CONNESSE**

**ALL'OMESSO RISCONTRO DA PARTE
DEL CONTRIBUENTE.
E' QUESTO L'IMPORTANTE
PRINCIPIO CONTENUTO NELLA
SENTENZA DELLA COMMISSIONE
TRIBUTARIA PROVINCIALE DI
BRINDISI N. 106 DEL 7 MARZO 2013.**

Come noto, ai sensi dell' **art. 36-ter del DPR n. 600/1973**
***l'Amministrazione finanziaria opera un controllo formale su alcune
dichiarazioni dei redditi selezionate in base a criteri fissati dal
Direttore dell'Agenzia delle Entrate che, consiste in un riscontro dei
dati indicati nella dichiarazione con i documenti in possesso del
contribuente.***

In sintesi, la suddetta attività di controllo formale della dichiarazione tenderà alla verifica della corretta determinazione delle imposte, delle ritenute, dei contributi o premi dichiarati, senza però entrare nel merito dell'effettiva individuazione dei presupposti impositivi. A tal scopo, nell'invito ricevuto dal contribuente, vengono richiesti i documenti giustificativi delle detrazioni e deduzioni indicati nel modello della dichiarazione dei redditi.

**Il termine per esperire l'attività di controllo formale da parte
dell'Amministrazione Finanziaria è il 31 dicembre del secondo anno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione.**

Nel caso in cui, dall'analisi della documentazione prodotta dal contribuente, emergano discordanze con ciò che è stato riportato in dichiarazione, l'Ufficio finanziario provvederà a rettificare i dati dichiarati ed, ***ai sensi del comma 4 dell'art. 36 ter*** in esame, ad esporre i motivi della rettifica operata in un apposito avviso da notificare al contribuente.

L'obbligo della motivazione costituisce, senz'altro, un'importante garanzia per il contribuente il quale, avendo conoscenza dei motivi, può sia regolarizzare il contenuto della dichiarazione in rettifica, sia esercitare i propri diritti di difesa in sede contenziosa o, addirittura, interrompere la procedura, segnalando dati ed elementi non comunicati o valutati erroneamente nella fase di controllo; infatti, in caso di errore da parte della Amministrazione finanziaria, la stessa potrà eventualmente esercitare il proprio potere di autotutela attraverso l'eventuale rinuncia all'imposizione in caso si accerti l'illegittimità dell'atto o dell'imposizione.

In assenza di ulteriori chiarimenti da parte del contribuente, ovvero del pagamento in via breve da parte dello stesso, è prevista l'iscrizione a ruolo da parte dell'Ufficio, delle maggiori imposte, delle sanzioni e degli interessi derivanti dalla liquidazione della dichiarazione.

CONTENUTO ED ESAME SENTENZA C.T.P.

Fatta questa dovuta premessa, passiamo all'analisi del contenuto della sentenza della Commissione Tributaria di Brindisi.

Nel caso devoluto alla cognizione dei giudici provinciali, ***il contribuente non aveva dato seguito alla predetta richiesta documentale dell'Ufficio e, dopo aver ricevuto la cartella di pagamento, la impugnava dinanzi***

alla giustizia tributaria, allegando la documentazione a suo tempo richiesta dall'Amministrazione finanziaria.

L'Agenzia delle Entrate costituitasi eccepiva, però, che ***i documenti allegati al ricorso non potevano essere utilizzati nel corso del giudizio***, atteso il disposto ***dell'art.32, 4^ comma, del DPR 600/73*** per cui, *"le notizie e i dati non adottati e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'Ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa"*.

La suddetta disposizione stabilisce, nella parte finale del comma, anche che l'Ufficio, nell'atto di richiesta dei documenti, debba informare il contribuente della preclusione probatoria in caso di mancato riscontro.

Orbene, ***il collegio di merito, con la sentenza de qua, ha evidenziato che, dal contenuto dell'invito ad esibire la documentazione, non si evinceva alcun avvertimento di tale preclusione probatoria in caso di mancata trasmissione della documentazione richiesta e, pertanto, la sanzione preclusiva non poteva trovare applicazione, così come statuito da recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 453/2013).***

Inoltre, i giudici di merito hanno ricordato che, anche ***l'art.10 dello Statuto del contribuente*** dispone che i rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria ***debbono essere improntati al principio della collaborazione e buona fede, del quale è specifica manifestazione, tra l'altro, l'obbligo dell'Amministrazione di informare il contribuente di ogni fatto e circostanza a sua conoscenza, dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito, ovvero l'irrogazione di una sanzione.***

Per tutto quanto sopra riportato, i giudici provinciali di Brindisi, hanno ritenuto che, il contribuente ha legittimamente esibito in contenzioso, in sede di impugnazione della cartella di pagamento, la documentazione che l'Ufficio gli aveva richiesto in sede amministrativa.

In nuce, occorre fare grande attenzione agli inviti di presentazione di documenti che pervengono dall'Amministrazione finanziaria, specie se nell'invito è fatta menzione dell'effetto preclusivo.

Si segnala, per completezza della trattazione della problematica in esame che, parte della dottrina ritiene che, la preclusione probatoria in oggetto sia applicabile soltanto ai controlli sostanziali e non ai controlli formali o automatizzati.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC